

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

22/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

**Modalità di calcolo delle spese di personale in relazione all'applicazione dei limiti alle assunzioni ed all'applicazione delle misure di contenimento – Corte dei Conti a Sezioni riunite n.27/CONTR/11 del 12 maggio 2011** 2

**I limiti agli affidamenti di incarichi per studi e consulenze per gli Enti che non hanno sostenuto alcuna spesa nel corso del 2009 – Corte dei Conti Lombardia/227/2011/PAR del 29 aprile 2011** 3

**La modifica in aumento del Part Time è nuova assunzione – Corte dei Conti della Lombardia Deliberazione n. 226 del 29.04.2011** 4

**Importi assegni di maternità per l'anno 2011 concessi dai Comuni e di quelli di maternità dello Stato concessi dall'Inps – Circolare INPS 20 aprile 2011** 5

**Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – DM 5 maggio 2011** 5

**Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione: “Linee guida per i siti web della PA” per l'anno 2011** 7

**Modalità di calcolo delle spese di personale in relazione all'applicazione dei limiti alle assunzioni ed all'applicazione delle misure di contenimento – Corte dei Conti a Sezioni riunite n.27/CONTR/11 del 12 maggio 2011**

La Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo ha definitivamente chiarito le modalità di calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento di cui all'art. 14 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

In particolare la Corte ha definitivamente chiarito le seguenti questioni:

- *da quale data decorra l'entrata in vigore della modifica introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del decreto- legge 78/2010, del comma 7, dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge 122 del 2010 (31 maggio 2010 o 1 gennaio 2011) ("id est" da quale data sia abrogato il previgente testo del comma stesso: 31 maggio 2010 o 1 gennaio 2011);*
- *in via subordinata - ove si stabilisca che la data di entrata in vigore della disposizione sia il 31 maggio 2010, atteso che, viceversa, l'applicazione della norma decorre solo dal successivo 1 gennaio 2011 quale sia il regime intertemporale dal 31 maggio 2010 al 31 dicembre 2010;*
- *quale sia il significato da attribuire all'espressione «spese di personale» da considerare ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 (come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge);*
- *se il sopra indicato rapporto percentuale si sostanzi in un calcolo da riferirsi agli stanziamenti in termini di competenza oppure ai pagamenti in termini di cassa ovvero agli impegni definitivi desunti dal rendiconto;*
- *a quali documenti (bilancio di previsione, rendiconto della gestione o altro) occorra fare riferimento per il calcolo della ripetuta incidenza percentuale di spesa;*
- *se l'espressione (oneri derivanti dai) "rinnovi contrattuali" di cui all'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, debba essere intesa come riferita ai rinnovi dei soli contratti collettivi nazionali ovvero anche ai rinnovi dei contratti (collegati) integrativi e decentrati, stipulati a seguito ed in attuazione dei menzionati contratti collettivi nazionali (rinnovati).*

Ai suesposti quesiti così ha risposto la Corte:

1) La modifica testuale dell'art. 76 del decreto legge 112 del 2008 introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del decreto-legge 78/2010 convertito nella legge 122 del 2010, con riguardo alla soglia del 40% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, decorre dalla data del 1° gennaio 2011, espressamente indicata nella norma. Quindi la sostituzione della disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2011, applicandosi fino al 31 dicembre 2010 il limite in precedenza previsto (rapporto del 50%).

2) Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

3) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.

4) I contratti collettivi ai quali fa riferimento il comma 557 ai fini dell'esclusione dal computo della spesa assoggettata al limite sono costituiti dai contratti collettivi nazionali, e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte salari; restano fermi gli altri specifici vincoli ai contratti integrativi e decentrati posti dalla legge o in base alla legge dai contratti nazionali, atteso che tale ambito della contrattazione integrativa è definito da quella nazionale.

**I limiti agli affidamenti di incarichi per studi e consulenze per gli Enti che non hanno sostenuto alcuna spesa nel corso del 2009 – Corte dei Conti Lombardia/227/2011/PAR del 29 aprile 2011**

*L'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) prevede che a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*

Si pone pertanto il caso degli Enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa del tipo in oggetto e che conseguentemente non potrebbero sostenerla neppure del 2011 per la presenza dell'obbligo del contenimento della stessa nel 20%.

Occorre pertanto affrontare la questione come il parametro di riferimento individuato dal legislatore per operare la riduzione di questa particolare tipologia di spesa- possa trovare applicazione con riferimento a quegli enti che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze.

Quanto sopra poiché, il superamento del vincolo di spesa e la violazione del regime restrittivo si traduce, come ha più volte affermato la Corte, in una violazione di legge, costituendo vizio di validità del provvedimento amministrativo, motivo per l'annullamento d'ufficio dell'atto di affidamento sotto il profilo amministrativo, illecito disciplinare e causa di responsabilità erariale

Secondo la Corte dei Conti della Lombardia il legislatore, con la norma in esame, non ha inteso vietare agli Enti Locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Tuttavia la *ratio* della è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio;

Pertanto se si adottasse una interpretazione letterale della norma (il 20% di zero) si finirebbe per ritenere che la norma fissa un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti.

La Corte pertanto giunge alla conclusione che per quegli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, la disposizione va applicata individuando un diverso parametro di riferimento, altrimenti si finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell'anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante.

Secondo la Corte dunque, non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l'ente locale sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest'ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.

In conclusione, l'ente locale che intende conferire l'incarico esterno di consulenza o di studio ha l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo oggettivo, che giustificano il ricorso ad una professionalità esterna. In altri termini, la motivazione esplicitata dall'ente locale nel provvedimento con cui decide di ricorrere all'istituto della consulenza dovrà essere particolarmente rigorosa in sede di individuazione dei presupposti di stretta necessità che rendono il conferimento di incarichi esterni legittimo.

### **La modifica in aumento del Part Time è nuova assunzione – Corte dei Conti della Lombardia Deliberazione n. 226 del 29.04.2011**

Facendo riferimento alla circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 del 18 ottobre 2010, la Corte dei Conti della Lombardia afferma che l'aumento delle ore di un part time è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione se il dipendente è stato originariamente assunto a tempo parziale.

La circolare del 18 ottobre pur non essendo diretta agli Enti Locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal DL 78/2010, e che si possono considerare alla stregua dei principi generali.

Pertanto l'indicazione contenuta nella circolare secondo cui "sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto." deve essere considerata principio di carattere generale applicabile a tutta la P.A.

Per completezza il parere della Corte è stato espresso in relazione a:

- caso di un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- contratto è stipulato nel 2010 a tempo parziale per 24 ore settimanali a seguito di una cessazione avvenuta nel 2009;
- ipotesi di aumento del tempo parziale da 24 a 32 ore, con maggiore spesa prevista che nel complesso non supera il tetto di spesa per personale del 2004.

### **Importi assegni di maternità per l'anno 2011 concessi dai Comuni e di quelli di maternità dello Stato concessi dall'Inps – Circolare INPS 20 aprile 2011**

L'Inps rende nota sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 69 del 20 aprile 2011, con la quale vengono forniti gli importi degli assegni di maternità concessi dai Comuni e di quelli di maternità dello Stato concessi dall'Inps, in relazione alle nascite avvenute nel 2011 e agli affidamenti preadottivi e alle adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011.

Per quanto riguarda l'assegno di maternità dei Comuni, l'importo è di € 316,25 mensili per complessivi € 1.581,25 e il relativo indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti, è pari a € 32.967,39.

Per gli assegni di maternità dello Stato, invece, l'importo è di € 1.946,88.

### **Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – DM 5 maggio 2011**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 che stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.

L'art. 11 del decreto prevede che possono essere beneficiari :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) i soggetti pubblici;
- d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.

Queste le principali caratteristiche del provvedimento:

#### NUOVO REGIME DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il testo elimina ogni limite alla produzione con un nuovo sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è previsto un *decalage* progressivo necessario per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari e la salvaguardia degli investimenti in corso. Inoltre un tetto di spesa massima ed un registro tenuto dal Gse solo sui grandi impianti (superiori a 1 mw su tetto e 200kw a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi. La tariffa percepita viene determinata dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, con la garanzia del rispetto dell'iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relative sanzioni previste dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la *grid parity* - e cioè la competitività della tecnologia - già al 2017.

#### BONUS AMIANTO, AREE DI BONIFICA E PRODUZIONE UE

Il decreto prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale italiana attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali:

Premialità per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto, per la realizzazione di impianti in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, per i moduli su barriere fonoassorbenti.

A vantaggio dei consumatori e della qualità del *Made in Italy*, vengono inoltre introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati.

Il testo del decreto è reperibile su :

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM\\_PV\\_firmato.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_PV_firmato.pdf)

## **Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione: "Linee guida per i siti web della PA" per l'anno 2011**

Dal sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione:

È disponibile on line per la consultazione pubblica la versione preliminare delle "Linee guida per i siti web della PA" per l'anno 2011.

Previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche, le Linee guida sono finalizzate a favorire un processo verso il "miglioramento continuo" della qualità dei siti web delle PA.

Dopo la prima edizione del luglio scorso, le Linee guida 2011 recepiscono le novità introdotte dal D.lgs. n. 235/2010 ("nuovo CAD"), dalla Delibera CIVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (deliberate il 2 marzo 2011). La versione 2011 introduce inoltre specifiche regole per la registrazione al ".gov.it", offre integrazioni in tema di accessibilità e di gestione dei contenuti tramite Content Management System (CMS), fornendo esempi di sperimentazioni per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica e aggiornamenti relativamente a partecipazione e web 2.0.

Ulteriori informazioni su:

[http://www.innovazionepa.gov.it/media/691940/sintesi\\_contenuti\\_lg\\_2011.pdf](http://www.innovazionepa.gov.it/media/691940/sintesi_contenuti_lg_2011.pdf)

Bergamo, 17 maggio 2011

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord